



PETIZIONE

ai sensi dell'art. 50 della Costituzione
al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati



Il sottoscritto Fabrizio DI MATTEI
nato a Roma il 01-11-1975;
codice fiscale DMTFRZ75S01H501V;
di cittadinanza italiana;
residente ad Imperia in Via dei Pescatori, 29;

Nel pieno possesso dei propri diritti civili e politici e nella propria qualità di Rappresentante Legale dell'Associazione denominata "Verso Fondo Pre.Si.Di.-APS" C.F. 92045460455 con sede Legale in Imperia, Via F.Cascione,140—
legittimamente costituita ai sensi dell'art. 49 della Costituzione e secondo la previsione del D.Lgs 117/2017, iscritta al registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei Deputati in partenariato con le seguenti sigle sindacali UNARMA, SINAM, SIM GdF, SILM, SILMA, NSP, COSP, CIISA.

Indirizzo e-mail: associazioneverso@fondopresidi.it

formula, firma e deposita

in proprio, a nome dell'Associazione Verso Fondo Pre.Si.Di. APS, dei suoi iscritti e delle sigle sindacali su-riportate la presente petizione volta a promuovere l'emanazione di un provvedimento normativo atto a consentire l'avvio operativo di un fondo pensione complementare per i lavoratori in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.

PREMESSA

I lavoratori in regime di diritto pubblico non contrattualizzato (i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) sono gli unici lavoratori che - ancora oggi - a seguito del passaggio dal sistema di calcolo pensionistico retributivo a quello contributivo non hanno avuto affiancata - quale presupposto giuridico-economico che possa contemperarne il passaggio - una forma di previdenza complementare.



PETIZIONE ai sensi dell'art. 50 della Costituzione alla Camera dei Deputati



Tale ritardo persiste da **ventotto anni** nonostante il ripetersi di interrogazioni e mozioni parlamenti da ogni partito promosse ed il susseguirsi di governi e legislature, danneggiando irreversibilmente il reddito in età pensionistica di chi ha passato metà della sua vita a servire fedelmente le Istituzioni. Lavoratori che non meritano di essere a tal punto dimenticati.

Infatti, il combinato effetto del meccanismo di calcolo pensionistico di tipo contributivo unito con la minore età pensionabile di talune categorie lavorative quali quelle dei comparti Sicurezza e Difesa ed il mancato avvio della previdenza complementare rende **indifferibile** intervenire.

Con la presente petizione si richiamano le istituzioni italiane al senso di responsabilità, affinché risolvano, senza più alcun ritardo, tale situazione mediante l'emana-zione di un provvedimento legislativo urgente.

Si esamini pertanto

come si sarebbe dovuto costituire un Fondo pensione chiuso.

Un Fondo pensione complementare, secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 2 del dlgs 124/1993 e del successivo testo emendativo il dlgs 252/2005 può essere costituito *“secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni”*. Le norme, trattandosi di lavoratori pubblici non "contrattualizzati" non sono rappresentati dai CCNL bensì da veri e propri atti di legge, mentre gli ordinamenti sono le autonome disposizioni ordinamentali di ciascuna categoria lavorativa che hanno tuttavia un punto in comune: la possibilità di dare avvio ad una forma di previdenza complementare (quale fonte istitutiva valida) mediante l'incontro delle volontà tra le parti sindacali nello specifico tavolo negoziale e con il rispettivo Ministero di riferimento quale controparte datoriale.



PETIZIONE ai sensi dell'art. 50 della Costituzione alla Camera dei Deputati



Ciò, come chiaro, non si è mai verificato, è tuttavia grazie alla previsione normativa - improntata secondo il principio della sussidiarietà orizzontale - che i lavoratori hanno potuto costituire il Fondo pensione per tutte le categorie di lavoratori non contrattualizzati, tale fondo - denominato Fondo Pre.Si.Di. (Previdenza Sicurezza e Difesa) è stato costituito il 4 aprile 2022 mediante un accordo quadro sottoscritto tra l'associazione proponente ed un consistente numero di sigle sindacali.

Le ragioni per cui non è stato mai costituito attraverso attività negoziale

Le ragioni sono di due tipologie, soggettive ed oggettive.

Soggettive: i sindacati delle categorie interessate hanno minori poteri rispetto alle sigle sindacali delle categorie lavorative dei lavoratori pubblici, vieppiù privati, ad esempio non possono proclamare scioperi, ciò li priva della cosiddetta forza contrattuale e quando la controparte datoriale è più forte a prevalere è sempre quest'ultima. **Oggettive:** generalmente la fonte di alimentazione di un fondo pensione nonché la base di calcolo su cui conteggiare la quota aggiuntiva a carico del datore di lavoro è il Trattamento di fine rapporto (TFR), lo stabilisce l'art 8 comma 2 del D. Lgs 252/2005 mentre, come risaputo, il meccanismo di calcolo della buonuscita per le categorie lavorative in regime di diritto pubblico non contrattualizzato è il Trattamento di fine servizio (TFS). Considerato che quest'ultimo viene accantonato figurativamente non è possibile "utilizzarlo" per alimentare la previdenza complementare nè per calcolare la quota aggiuntiva a carico del datore di lavoro. L'eventuale conversione del TFS in TFR rappresenterebbe un costo elevatissimo a carico della spesa pubblica. Ancora una volta il legislatore interviene prevenendo e colmando tale lacuna, infatti nel successivo comma 3 stabilisce che *“Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.”*



PETIZIONE ai sensi dell'art. 50 della Costituzione alla Camera dei Deputati



In sostanza non c'è un vero obbligo in sede negoziale di utilizzare il TFS quale fonte di alimentazione anche se per espressa volontà di un aderente al Fondo pensione è già possibile optare per il regime del TFR avendo così anche la possibilità di ottenere il contributo datoriale del 1,5%. Lo prevede il comma 56, art. 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 con evidenti ripercussioni sull'andamento e l'equilibrio della spesa pubblica.

La soluzione che coniughi gli interessi pubblici con quelli collettivi è a nostro avviso incentrata sull'abrogazione del meccanismo di opzione anzidetto facendo sì che ad alimentare la previdenza complementare per sia uno stanziamento ad hoc; stanziamento per altro già disponibile grazie alle seguenti norme: a) comma 18, art. 26, L. 448/1998 - b) comma 1, art. 74, L. 388/200 c) commi 95,96 e 97, art. 1, L. 234/2021.

Si necessita che una minima parte degli stanziamenti di cui alle succitate norme possano essere utilizzate anche alla copertura dei costi di avvio di quei fondi costituiti per volontà associativa. La "ricetta" che permetterebbe di ottenere l'autonomia finanziaria necessaria a concludere l'iter avviato motu-proprio è la seguente:

1. Allo scopo di dare avvio alle forme collettive di previdenza complementare istituite anche mediante accordi tra i dipendenti di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 promossi da loro associazioni, è autorizzato un contributo per la copertura dei costi di gestione dei primi tre esercizi pari a 5 milioni di euro.
2. Il comma 56, art. 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 è abrogato.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Certi che la presente petizione possa ricevere la dovuta attenzione.

Imperia, 11 luglio 2023